



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI)

L'anno duemiladiciannove, addì sei del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MAFFI ALBERTO	SINDACO	Presente
BELOTTI MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
RIVELLINI ALEX ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
PALTENGGHI CARLO	CONSIGLIERE	Assente
BELOTTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANIA SORA	CONSIGLIERE	Presente
MANENTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
MAFFI ROMINA	CONSIGLIERE	Presente
PORTA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI TIZIANO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI PIER GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
	Totale Presenti	10
	Totale Assenti	1

Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa **Caty Lazzaroni** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Maffi Alberto** - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO cede la parola al Ragioniere Maffi Gianpietro, che spiega il contenuto della modifica che riprende le sentenze del Consiglio di Stato in materia tributaria, nei casi di inagibilità di edifici;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 08.04.2014 e modificata con delibera di Consiglio nr.10 del 27.04.2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il vigente “*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)*”, componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) con effetto dal 01.01.2014;

RILEVATO CHE il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), al comma 1, dell’art. 19 (componente TARI) “Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”, prevede che: “*Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati*”;

VERIFICATO CHE l’IFEL – Fondazione ANCI – nel marzo 2016 ha emanato una proposta di regolamento TARI nella quale all’art. 4 “ESCLUSIONE DALLA TARI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI”, benché si precisi che “*l’elenco non pretende di essere esaustivo e può essere modificato e integrato secondo le linee interpretative che il Comune riterrà di applicare.*”, prevede che “*1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:*

a) *Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi dei servizi pubblici a rete;*”;

VERIFICATO che in ordine all’esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti, così come disciplinata dal vigente regolamento comunale in aderenza agli indirizzi dell’IFEL – Fondazione ANCI - la Cassazione ha tuttavia sempre mantenuto fermo il principio che non è decisiva ai fini della tassazione la scelta del titolare di usare o meno l’immobile; ciò che conta è che l’immobile sia oggettivamente utilizzabile o suscettibile di produrre rifiuti. Secondo la Suprema Corte occorre guardare alle condizioni del locale o dell’area e non all’uso che intende farne l’occupante o il detentore;

RILEVATO che già nella nota IFEL del 1° settembre 2014 era stato precisato che la tassa è dovuta a prescindere dall’uso degli immobili, purché siano «potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani» e dunque «indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico»;

VISTA la pronuncia della Cassazione (ordinanza 18022/2013), per esempio, che ha ritenuto legittima la pretesa del comune di Bologna di applicare la Tarsu a un appartamento inutilizzato. “*Per i giudici di legittimità, il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell’occupazione dell’immobile e il mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa rifiuti.*”

ATTESO CHE la regola stabilita dalla Cassazione per la Tarsu vale anche per Tares e Tari;

RILEVATO pertanto che per la Cassazione vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati) e che non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli;



DATO ATTO CHE, secondo la Suprema Corte, anche il mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti, dato atto che un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile;

RAVVISATA la necessità di acquisire nel regolamento comunale, quale sua interpretazione autentica, il combinato disposto di quanto ripetuto dalla Cassazione e di quanto intrepreso dall'IFEL – Fondazione Anci, come di seguito riportato:

- per “fabbricati non potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani” devono intendersi solo le “*unità immobiliari adibite a civile abitazione oggettivamente non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccate) ed, in genere, gli immobili diroccati*”

RITENUTO pertanto congruo riconoscere l'esenzione totale dalla T.A.R.I. alle “*unità immobiliari adibite a civile abitazione oggettivamente non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccate) ed, in genere, gli immobili diroccati*” in quanto *ope legis* “fabbricati non potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani”;

RITENUTO altresì congruo modificare il proprio regolamento comunale, prevedendo per la fattispecie: *unità immobiliari adibite a civili abitazioni non inagibili, non inabitabili, non diroccate e tuttavia prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete* l'esclusione della sola quota variabile della tariffa TARI (quella parte della tariffa legata cioè alla presenza di persone ed ai costi variabili della spesa del Piano Finanziario TARI, che sono la diretta espressione della produzione dei rifiuti);

RILEVATO che alla fattispecie: *unità immobiliari adibite a civili abitazioni non inagibili, non inabitabili, non diroccate e tuttavia prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete* viene così applicata la sola quota fissa della tariffa TARI - la medesima tassazione concessa ai garage, ai magazzini, alle cantine e alle soffitte - la quale concorre alla copertura dei costi fissi della gestione dei rifiuti: voci di spesa da distribuire equamente all'intera platea dei contribuenti per il soddisfacimento di servizi destinati alla collettività, quali, per esempio, la pulizia e il decoro delle strade;

RITENUTO CONGRUO modificare il vigente “*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)*”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 10 (dieci), contrari e astenuti nessuno espressi da nr. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, incluso il Sindaco, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI MODIFICARE, per i motivi di cui in premessa, il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), al comma 1, dell'art. 19 (componente TARI) “Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti” a cui viene aggiunto la lettera “m”:

- m) *le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali o comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi) per i quali non sia possibile la cessazione autonoma e quelle unità immobiliari prive di arredo e servite da*



utenze aventi ciascuna consumo annuo pari a zero.

Sono comunque soggette al tributo le autorimesse, le cantine, le soffitte, i depositi, i magazzini e in genere i locali pertinenziali di utenze domestiche esenti (prive di arredo e prive di utenze, prive di arredo e servite da utenze condominiali o comuni, prive di arredo e servite da utenze aventi ciascuna consumo pari a zero)."

2. DI APPROVARE il nuovo regolamento come modificato all'art.19, comma 1, lettera "m", che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che:

- l'IFEL – Fondazione ANCI – nel marzo 2016 ha emanato una proposta di regolamento TARI nella quale all'art. 4 "ESCLUSIONE DALLA TARI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI", benché si precisi che *"l'elenco non pretende di essere esaustivo e può essere modificato e integrato secondo le linee interpretative che il Comune riterrà di applicare."*, prevede che *"1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi dei servizi pubblici a rete;"*;
- in ordine all'esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti, così come disciplinata dal vigente regolamento comunale in aderenza agli indirizzi dell'IFEL – Fondazione ANCI - la Cassazione ha tuttavia sempre mantenuto fermo il principio che non è decisiva ai fini della tassazione la scelta del titolare di usare o meno l'immobile: ciò che conta è che l'immobile sia oggettivamente utilizzabile o suscettibile di produrre rifiuti. Secondo la Suprema Corte occorre guardare alle condizioni del locale o dell'area e non all'uso che intende farne l'occupante o il detentore;
- già nella nota IFEL del 1° settembre 2014 era stato precisato che la tassa è dovuta a prescindere dall'uso degli immobili, purché siano «potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani» e dunque «indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico»;
- la regola stabilita dalla Cassazione per la Tarsu vale anche per Tares e Tari;

4. DI DARE ATTO altresì:

- della pronuncia della Cassazione (ordinanza 18022/2013) che, per esempio, ha ritenuto legittima la pretesa del comune di Bologna di applicare la Tarsu a un appartamento inutilizzato. *"Per i giudici di legittimità, il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile e il mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa rifiuti."*
- che per la Cassazione vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili oggettivamente non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati) e che non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli;
- che, secondo la Suprema Corte, anche il mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti, dato atto che un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile;



5. **DI RICONOSCERE** la necessità di acquisire nel regolamento comunale il combinato disposto di quanto ripetuto dalla Cassazione e di quanto intrepreso dall'IFEL – Fondazione Anci;
6. **MODIFICARE** il proprio regolamento comunale, prevedendo per la fattispecie: *unità immobiliari adibite a civile abitazione oggettivamente non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccate) ed, in genere, gli immobili diroccati* l'esenzione totale dalla TARI;
7. **MODIFICARE** il proprio regolamento comunale, prevedendo per la fattispecie: *unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete* non l'esenzione totale dalla TARI bensì l'esclusione della sola quota variabile della tariffa TARI, quella parte della tariffa legata cioè alla presenza di persone ed ai costi variabili della spesa del Piano Finanziario TARI, che sono la diretta espressione della produzione dei rifiuti;
8. **DI DARE ATTO** che alla fattispecie: *unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete* viene così applicata la sola quota fissa della tariffa TARI - la medesima tassazione concessa ai garage, ai magazzini, alle cantine e alle soffitte - la quale concorre alla copertura dei costi fissi della gestione dei rifiuti: voci di spesa da distribuire equamente all'intera platea dei contribuenti per il soddisfacimento di servizi destinati alla collettività, quali, per esempio, la pulizia e il decoro delle strade;
9. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo come di seguito descritto: *“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE TARI ”* e che al competente Responsabile di Servizio sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
10. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attuazione del presente provvedimento;
11. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Maffi rag. Gianpietro;
12. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con voti favorevoli 10 (dieci) su 10(dieci) consiglieri presenti e votanti, incluso il Sindaco, espressi ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 5 del 06.03.2019

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso *PARERE FAVOREVOLE* sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la copertura finanziaria.

Gandosso addì 06.03.2019

Il Ragioniere Comunale
F.to Gianpietro Maffi



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 5 del 06.03.2019

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Alberto Maffi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ssa Caty Lazzaroni)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 11.04.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Gandosso, 11.04.2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 25.07.2019

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gandosso,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli